Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 7 aprile 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 6 marzo, u.s. 1973, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. John Volpe, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore degli Stati Uniti di America.

(4386)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1973, n. **66.**

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, concernente l'ordinazione della professione di mediatore marittimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto con il termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 478.

Art. 2.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4 della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei mediatori marittimi previsti dalla legge, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

Il ruolo di cui all'art. 4 della legge è diviso in due sezioni:

a) ordinaria: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici;

b) speciale: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici indicati nell'art. 6 della legge.

Art. 4.

Nel ruolo debbono essere indicati:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;

b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale;

c) le modalità con cui è stata prestata la cauzione ai sensi dell'art. 23 della legge.

Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali.

In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.

Art. 5.

Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse.

La domanda di iscrizione delle società deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la società stessa ha la sede legale.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Art. 6.

Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere interdetto o inabilitato;

c) essere cittadino italiano;

d) essere residente nella provincia della camera di commercio o, nei casi di ruoli interprovinciali, in una delle province rientranti nella circoscrizione di competenza dell'ente camerale presso il quale è istituito il ruolo dei mediatori marittimi;

e) non svolgere attività incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dello art. 3 della legge.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;

2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;

3) attestazione che è stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;

4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accerterà d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.

Art. 7.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea per ottenere la iscrizione in una delle sezioni del ruolo debbono avere i requisiti prescritti per i cittadini italiani nel precedente art. 6 e aver provveduto al pagamento della tassa stabilita dal n. 4) dello stesso art. 6.

La prova di tali requisiti, ad eccezione di quello della residenza, dovrà essere fornita con idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aspirante è cittadino.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia notarile e deve essere riconosciuto corrispondente per tipo e durata degli studi a quello richiesto dalla legge per i cittadini italiani. La dichiarazione di corrispondenza dovrà essere rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunità economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui allo art. 5 della legge, a condizione di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.

Art. 9.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi devono aver superato gli esami rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento a seconda che si tratti di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del ruolo.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria massima pubblicità degli avvisi di concorso innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'iscrizione nel ruolo di coloro che hanno superato le prove di esame deve aver luogo, sentita la commissione consultiva, entro trenta giorni dall'espletamento delle prove stesse.

Art. 10.

La prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti:

a) norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;

b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;

c) nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;

d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compra-vendita di navi;

e) conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;

f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;

g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;

h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;

i) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);

l) conoscenza della geografia politica ed economica;

m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

La prova di esame si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 11.

L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti:

Prove scritte:

a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi;

b) redazione di contratti.

Prova orale:

a) tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo;

b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione;

c) nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione;

d) nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi;

e) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave;

f) nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

Il diario delle prove di esame deve essere esposto allo albo camerale, nonché comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni prima.

La durata delle prove scritte, previste per la iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, non può superare il massimo di otto ore.

Per quanto altro non previsto nel presente regolamento, ai fini degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Le commissioni d'esame devono provvedere alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta. I verbali devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa, designato dalla giunta camerale.

Art. 14.

Qualora il presidente o uno dei componenti delle commissioni d'esame abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità, fino al terzo grado escluso, con alcuno degli aspiranti alla iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede, con deliberazione della giunta, alla sua sostituzione.

Art. 15.

Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.

Art. 16.

Agli esami di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento possono essere ammessi anche coloro che, pur non avendo chiesto l'iscrizione nel ruolo, intendano superare preliminarmente i relativi esami.

Ai fini dell'iscrizione, la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni.

L'aver superato i predetti esami non costituisce titolo all'esercizio della professione se l'interessato non è iscritto nel ruolo.

Art. 17.

Nei casi indicati nell'art. 16 della legge, alle lettere *a*), *b*) e *c*), la cancellazione è pronunciata di ufficio dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva.

L'adozione del provvedimento di cancellazione deve essere preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni.

La giunta camerale può disporre la sospensione cautelare dall'esercizio della mediazione prevista dal penultimo comma dell'art. 19 della legge fino all'esito del procedimento per la cancellazione.

Art. 18.

In tutti i casi di cancellazione dal ruolo previsti dall'art. 16 della legge, l'interessato può chiedere la reiscrizione quando sia venuta a cessare la causa per la quale era stata pronunciata. La giunta camerale provvede sull'istanza di reiscrizione previo accertamento dell'assenza di altre cause ostative.

Qualora l'istanza di reiscrizione nel ruolo venga presentata dopo dieci anni dalla data del provvedimento di cancellazione, la giunta camerale adotta il relativo provvedimento, con l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la prima iscrizione, comprese quelle di cui alla lettera *e*) dell'art. 7 ed al punto 2 dell'articolo 8 della legge.

Art. 19.

Il mediatore marittimo che stabilisca la propria residenza in una provincia non compresa nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è iscritto, deve farne denuncia all'ente stesso.

L'interessato può chiedere la reiscrizione nel corrispondente ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui egli stabilisce la nuova residenza.

Per la reiscrizione deve presentare, oltre al certificato relativo alla nuova residenza, un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di provenienza da cui risulti che nulla si oppone alla nuova iscrizione.

Art. 20.

Gli iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi hanno l'obbligo del segreto professionale. I medesimi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile relativi alle scritture contabili.

Il mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 1760, terzo comma, del codice civile, deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento e rilasciare, a richiesta delle parti, copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Nel libro predetto deve essere indicata la data, la specie, il tipo di formulario adottato, il nome degli altri eventuali mediatori intervenuti, il nome delle parti, il nome e le caratteristiche della nave e le eventuali clausole particolari di modifica o di aggiunta a quelle del formulario adottato.

Art. 21.

Le scritture contabili di cui al precedente articolo 20 relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, tranne che nell'ipotesi prevista nello art. 15, lettera *e*) della legge, devono essere depositate per la conservazione, ai sensi dell'art. 2220 codice civile, presso la segreteria della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo il mediatore era iscritto.

Art. 22.

La cauzione di cui all'art. 23 della legge deve essere prestata in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero mediante fidejussione bancaria. Le cauzioni costituite mediante fidejussione bancaria sono conservate dalla camera di commercio competente.

Le cauzioni in titoli sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.

La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata se non siano adempiute le disposizioni stabilite dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 23.

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato, questi devono essere valutati al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente il deposito.

Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5%, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del terzo comma dell'art. 22 del presente regolamento.

Gli interessi dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento.

Art. 24.

La giunta camerale, di ufficio o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita per il provvedimento previsto dall'art. 16 della legge.

Ai fini dell'accertamento, la giunta avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine di 30 giorni, per la reintegrazione della cauzione, decorre da quando la deliberazione di accertamento è divenuta esecutiva.

Art. 25.

La deliberazione della cauzione deve essere chiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui il mediatore trovasi iscritto. La domanda è pubblicata nell'albo camerale ed inserita, per estratto, nel Foglio degli annunzi legali ed in almeno due altri giornali che saranno indicati dalla camera di commercio competente.

Trascorsi 30 giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la giunta camerale pronuncia la liberazione della cauzione.

Art. 26.

Il ruolo dei mediatori marittimi è soggetto a revisione biennale.

Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è istituito il ruolo dei mediatori marittimi, rilascia ad ogni iscritto una tessera personale di riconoscimento, soggetta a convalida biennale.

Art. 27.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nel ruolo e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 6 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativo alla nuova composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Visti i propri decreti 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1971, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 304 e 7 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1971, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 185, concernenti la nomina, per il quinquennio decorrente dal 22 novembre 1971, del presidente e dei componenti il predetto consiglio di amministrazione;

Considerata la necessità di sostituire l'avv. Luigi Mazzei, eletto al Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ing. Emanuele Terrana è nominato consigliere di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, in sostituzione dell'avv. Luigi Mazzei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1972

LEONE

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 152

(4275)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la Regione sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale per la Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 3, concernente la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Ennio Sarro a rappresentante del Governo nella suindicata Regione;

Ritenuto che, a seguito della cessazione dal servizio per limiti di età del funzionario predetto, occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio c.a., con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Franco Giorgianni è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 15 gennaio 1973, l'incarico di rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1972;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1973 il prefetto di 1ª classe dott. Franco Giorgianni è nominato rappresentante del Governo nella Regione sarda, in sostituzione del dott. Ennio Sarro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 246

(5470)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Brunico, Cervignano del Friuli e Legnago e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 17 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1964, n. 1954 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549, concernente la modificazione alle tariffe telefoniche interurbane;

Visti i piani tecnici dei distretti di Brunico, Cervignano del Friuli a Legnago, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 425ª adunanza tenuta il 16 marzo 1972;

Sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1263ª adunanza del 2 agosto 1972;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel parere espresso nella adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di Brunico, Cervignano del Friuli e Legnago che tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di BRUNICO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Brunico	1. Brunico	1. Brunico
		2. Chienes
		3. Falzes
		4. Gais
		5. Marebbe
		6. Perca
		7. Rasun Anterselva
		8. S. Lorenzo di Sebato
		9. S. Martino in Badia
		10. Valdaorâ
2. Campo Tures	1. Campo Tures	1. Campo Tures
		2. Selva dei Molini
		3. Valle Aurina
		4. Predoi.
3. Dobbiaco	1. Dobbiaco	1 Dobbiaco
		2. Braies
		3. Monguelfo
		4 San Candido
		5. Sesto
		6. Valle di Casies
		7. Villabassa

Distretto di CERVIGNANO DEL FRIULI

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Cervignano del Friuli	1. Cervignano del Friuli	1. Cervignano del Friuli
		2. Aiello del Friuli
		3. Aquileia
		4. Campolongo al Torre
		5. Fiumicello
		6. Ruda
		7. Tapogliano
		8. Terzo d'Aquileia
		9. Torviscosa
		10. Villa Vicentina
2. Grado	2. Grado	1. Grado
3. Latisana	1. Latisana	1. Latisana
		2. Palazzolo dello Stella
		3. Precenicco
		4. Ronchis
		5. S. Michele al Tagliamento (esclusa la frazione di Bibione)
4. Lignano Sabbiadoro	1. Lignano Sabbiadoro	1. Lignano Sabbiadoro Località Bibione (frazione del comune di San Michele al Tagliamento)
5. S. Giorgio di Nogaro	1. S. Giorgio di Nogaro	1. S. Giorgio di Nogaro
		2. Carlino
		3. Marano Lagunare
		4. Muzzana del Turgnano
		5. Porpetto

Distretto di LEGNAGO

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Legnago	1. Legnago	1. Legnago
		2. Angiari
		3. Bevilacqua
		4. Bonavigo
		5. Boschi Sant'Anna
		6. Castagnaro
		7. Minerbe
		8. Roverchiara
		9. Terrazzo
		10. Villa Bartolomea Località Bisatto, area del comune di Badia Polesine (R.U. di Badia Polesine CS di Badia Polesine CD di Rovigo)
2. Cerea	1. Cerea	1. Cerea
		2. Casaleone
		3. Concamarise
		4. Sanguinetto
3. Cologna Veneta	1. Cologna Veneta	1. Cologna Veneta
		2. Pressana
		3. Roveredo di Guà
		4. Veronella
		5. Zimella
4. Nogara	1. Nogara	1. Nogara
		2. Gazzo Veronese

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(4260)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Iscrizione di una varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per al-

cune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 431/S in data 30 dicembre 1972 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 9 novembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di 1 varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nel « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguente varietà di barbabietola da zucchero, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 9 novembre 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Barbabietola da zucchero « Dima »:

Origine della varietà: incrocio tra piante monogermi maschio sterili e piante plurigermi maschio fertili;

Responsabili della conservazione in purezza: A. Dieckmann Heimburg Saatzucht, Sülbeck (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4301)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.

Iscrizione di sei varietà di segale nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante, norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 432/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 settembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di sei varietà di segale;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 settembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di segale, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 settembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Segale « Primavera »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Norma »;

Responsabile della conservazione in purezza: F. Von Lochow Petkus G.m.b.H. Saatzucht Hasselhorst Bergen Kreiss Celle (Repubblica federale tedesca);

2) Segale « Norma »:

Origine della varietà: Incrocio: Probsteier Vinterrogen × *Pirnaer Winterroggen;*

Responsabile della conservazione in purezza: F. Von Lochow Petkus G.m.b.H. Saatzucht Hasselhorst Bergen Kreiss Celle (Repubblica federale tedesca);

3) Segale « Cortina »:

Origine della varietà: da selezione della varietà « Norma »;

Responsabile della conservazione in purezza: F. Von Lochow Petkus G.m.b.H. Saatzucht Hasselhorst Bergen Kreiss Celle (Repubblica federale tedesca);

4) Segale « Sito 70 »:

Origine della varietà: da selezione di spiga spontanea;

Responsabile della conservazione in purezza: Silvio Tombolan, Tombolo (Padova);

5) Segale « Dominant »:

Origine della varietà: incrocio: Corta di Von Lochow x Marien;

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Cooperatieve Aan-en Verkoopvereniging voor Landen Tuinbouw g.a.-Cebeco, Rotterdam (Olanda);

6) Segale « Primizia »:

Origine della varietà: da selezione di ecotipo locale;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale, Cremona.

Roma, addì 21 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1973.

Iscrizione di otto varietà di piante oleaginose e da fibra nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 431/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 9 novembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di otto varietà di piante oleaginose e da fibra;

Visto il verbale della predetta adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di piante oleaginose e da fibra, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 9 novembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Colza « Petranova »:

Responsabile della conservazione in purezza: F. Von Lochow Petkus G.m.b.H. Saatzucht Hasselhorst Bergen - Kreiss Celle (Repubblica federale tedesca);

2) Colza « Lenora »:

Responsabile della conservazione in purezza: Norddeutsche Pflanzenzucht Lübeck - Schlutup (Repubblica federale tedesca);

3) Colza « Torrazzo »:

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale, Cremona;

4) Colza « Matador »:

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi, Bologna;

5) Colza « Fora »:

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi, Bologna;

6) Colza « Leonessa »:

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi, Bologna;

7) Colza « Sinus »:

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi, Bologna;

8) Colza « Olimpiade »:

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria, Lonigo (Vicenza).

Roma, addì 22 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro in sostituzione del sig. Ugo Vannuccini, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria, deceduto, ha designato il sig. Friedrich Lottersberger;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Friedrich Lottersberger è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Ugo Vannuccini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4263)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1973.

Iscrizione di otto varietà di patata nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 432/S in data 30 settembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 settembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di otto varietà di patata;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 settembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei «Registri delle varietà», tenuti dalla Sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di patata, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 settembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Patata « Atica »:

Origine della varietà: incrocio: Rheinhort x Zuchtstamm 361/58;

Responsabile della conservazione in purezza: Ragis Kartoffelzucht und Handelsgesellchaft mbH Lüneburg (Repubblica federale tedesca);

2) Patata « Exodus »:

Origine della varietà: incrocio: Virginia x Gineke;

Responsabile della conservazione in purezza: Hettema Zonen N.V. Beetgmum (Olanda);

3) Patata « Draga »:

Origine della varietà: incrocio: 502017 x 19268;

Responsabile della conservazione in purezza: Hettema Zonen N.V. Beetgmum (Olanda);

4) Patata « Radosa »:

Origine della varietà: incrocio: Bintje x Mpi 19628;

Responsabile della conservazione in purezza: M. Rademakers, Bant (Olanda);

5) Patata « Arka »:

Origine della varietà: incrocio: Mpi 19268 x Gineke;

Responsabile della conservazione in purezza: J.P.G. Könst Hoofddorp (Olanda);

6) Patata « Spunta »:

Origine della varietà: incrocio: Bea x 96 - 56;

Responsabile della conservazione in purezza: J. Oldenburgen Assen (Olanda);

7) Patata « Vivaks »:

Origine della varietà: incrocio: Sirtema x 19268;

Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Verenigde Wweckbedrijven Emmeloord (Olanda);

8) Patata « Wilya »:

Origine della varietà: incrocio: Climax x (« Craigs Bounty Profijt »);

Responsabile della conservazione in purezza: J.P.G. Könst Hoofddorp (Olanda).

Roma, addì 27 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4308)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Iscrizione di tredici varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relative alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera 432/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 settembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di 13 varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il verbale della predettà adunanza del 15 settembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono inscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di barbabietola da zucchero, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 settembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Barbabietola da zucchero « Betanova »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e tetrapoidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio nazionale bieticoltori, Bologna;

2) Barbabietola da zucchero « Kawegigamono »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e tetrapoidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellscarft vorm. Rabbethge & Gieseke Einbek-Hannover (Repubblica federale tedesca);

3) Barbabietola da zucchero « Maxakuhn »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e tetrapoidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Koninklijke - Beetwortelzaad - Kuhn & Co. N.V. Naarden (Olanda).

4) Barbabietola da zucchero « Mezzano Monogen »:

Origine della varietà: incrocio tra piante monogermi maschio sterili e piante maschio fertili;

Responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme, Bruxelles (Belgio);

5) Barbabietola da zucchero « Mezzano Poly R »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme, Bruxelles (Belgio);

6) Barbabietola da zucchero « Monobel »:

Origine della varietà: incrocio tra piante monogermi marchio sterili e piante plurigermi maschio fertili;

Responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme, Bruxelles (Belgio);

7) Barbabietola da zucchero « Monofort »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche diploidi e tetrapoidi;

Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have, Kapelle Biezelinge - (Olanda).

8) Barbabietola da zucchero « Monosaros 67 »:

Origine della varietà: incrocio tra piante monogermi maschio sterili e piante plurigermi maschio fertili;

Responsabile della conservazione in purezza: Renroffi, Bologna;

9) Barbabietola da zucchero « Monosaros MH »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche triploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Renroffi, Bologna;

10) Barbabietola da zucchero « Monopur »:

Origine della varietà: incrocio tra le linee genealogiche triploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube G.m.b.H. Schoningen (Repubblica federale tedesca);

11) Barbabietola da zucchero « Maribo Monova »:

Origine della varietà: incrocio tra piante monogermi maschio sterili e piante plurigermi maschio fertili;

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker Copenaghen (Danimarca);

12) Barbabietola da zucchero « Tribel »:

Origine della varietà: incrocio tra linee genealogiche triploidi;

Responsabile della conservazione in purezza: Società europea del seme, Bruxelles (Belgio);

13) Barbabietola da zucchero « Maribo Unica »:

Origine della varietà: incrocio tra piante monogermi maschio sterili e piante plurigermi maschio fertili;

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabrikker Copenaghen (Danimarca);

Roma, addì 2 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(4300)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1973.

Autorizzazione, fino al 30 giugno 1973, alla commercializzazione di sementi di lupinella.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1926;

Visto l'art. 38 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, riguardante il grado di germinabilità delle sementi poste in commercio;

Vista l'istanza in data 17 febbraio 1973, avanzata dall'associazione italiana produttori e selezionatori sementi agricole e costitutori di nuove razze vegetali, con sede in Roma;

Visto l'articolo 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo all'ammissione temporanea alla commercializzazione di sementi aventi requisiti ridotti di germinabilità;

Ritenuto che per le sementi di lupinella (Onobrychis sativa Lam.) ricorrano gli estremi previsti dal citato articolo 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 giugno 1973, la commercializzazione di sementi di lupinella (Onobrychis sativa Lam.) aventi facoltà germinativa non inferiore al 75 per cento.

Roma, addì 2 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Sica di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Sica di Bari ha in corso operazioni di riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Sica di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5489)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Siena, Perugia e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro - toscana, con sede in Arezzo;
Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;
Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504 è stato costituito il consiglio d'amministrazione del detto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;
Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria degli agricoltori della provincia di Arezzo, comunicata - ai sensi dell'articolo 5 - lettera *d*) della menzionata legge 2 aprile 1968, n. 504 - dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta del rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del citato consiglio d'amministrazione in sostituzione del dott. Marcello Bono dimissionario;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 18 aprile 1969-17 aprile 1973 il perito agrario Aldo Casagni è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Arezzo e in sostituzione del dott. Marcello Bono dimissionario.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(4276)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1973.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667;
Visto il regolamento organico del personale dell'Istituto predetto approvato con decreto interministeriale in data 27 novembre 1963 e, in particolare, l'art. 63 del regolamento medesimo concernente la nomina del direttore generale;
Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1973, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ha disposto la nomina del dott. Mario Piazzoni a direttore generale dell'Istituto medesimo, in sostituzione del dott. Mario Fasciano cessato dalla carica;
Ritenuto di procedere all'approvazione della deliberazione anzidetta;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 febbraio 1973 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, concernente la nomina del dott. Mario Piazzoni a direttore generale dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4262)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 marzo 1973.

Norme sanitarie per l'importazione dal Messico di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Considerata l'opportunità di allargare i mercati di approvvigionamento di giovani bovini destinati alla produzione della carne;

Considerato che gli Stati Uniti del Messico sono da tempo indenni da afta epizootica e che le condizioni sanitarie degli allevamenti del predetto Paese si possono considerare soddisfacenti;

Visto l'accordo veterinario italo-messicano per l'importazione di bovini destinati alla produzione della carne del 30 marzo 1965;

Ritenuto che, con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere conseguita l'importazione dal predetto Paese di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti della brucellosi;

Ordina:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e, giusta il disposto di cui alla lettera *a*) dell'art. 23 del precitato decreto presidenziale è consentita l'esenzione dalla vaccinazione antiaftosa all'origine dei bovini da destinarsi alla produzione della carne in importazione dagli Stati Uniti del Messico.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente articolo uno dovranno essere trasferiti dal porto od aeroporto di sbarco direttamente all'azienda di destinazione ove saranno sottoposti il giorno dopo il loro arrivo alla vaccinazione antiaftosa con vaccino trivalente OAC nonchè ad un periodo di osservazione non inferiore a 15 giorni dalla avvenuta vaccinazione.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1009 e giusta il disposto di cui alla lettera *e*) dell'articolo unico della legge predetta è consentito che gli animali di cui al precedente art. 1 non provengano da allevamenti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 21 giorni prima dell'imbarco.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente art. 1 non possono essere introdotti negli allevamenti nazionali riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi come pure negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 5.

L'introduzione degli animali di cui al precedente articolo 1 nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dagli appositi provvedimenti emanati dai veterinari provinciali competenti per territorio in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n 33 e successive modifiche.

Art. 6.

I bovini di cui al precedente art. 1 devono essere contrassegnati all'origine oppure al porto o all'aeroporto di sbarco con apposita tenaglia all'orecchio sinistro mediante due fori del diametro di un centimetro e distanti tra loro due centimetri.

Art. 7.

Durante il prescritto periodo di osservazione di cui al precedente art. 2, gli animali potranno essere saggiati nei confronti della tubercolosi mediante una intradermotubercolinizzazione e, nei confronti della brucellosi, mediante una siero-agglutinazione; nei casi dubbi la siero-agglutinazione sarà integrata dalla deviazione del complemento da interpretare in armonia con la vigente normativa comunitaria.

Gli animali che presentano una reazione tubercolinica positiva e/o una prova sierologica positiva nei confronti della brucellosi saranno abbattuti senza diritto all'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 8.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati debbono rivolgere, secondo la consueta prassi, apposita domanda contenente le prescritte indicazioni e corredata dal parere del veterinario provinciale competente circa la possibilità di introduzione dei suddetti animali nel territorio della provincia in conformità delle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 24 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5437)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 marzo 1973.

Norme sanitarie per l'importazione dall'Uruguay di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Considerata l'opportunità di allargare i mercati di approvvigionamento di giovani bovini da destinarsi alla produzione della carne;

Considerato che il vaccino antiaftoso trivalente prodotto in Italia garantisce una sufficiente protezione verso i virus aftosi attualmente presenti in Uruguay così come ha dimostrato un recente esperimento di comparazione immunologica fra i predetti virus e quelli usati per la preparazione del vaccino antiaftoso italiano;

Considerate le soddisfacenti condizioni sanitarie degli allevamenti dall'Uruguay;

Visto l'accordo veterinario italo-uruguaiano per l'importazione di giovani bovini destinati alla produzione della carne, firmato a Montevideo il 29 gennaio 1973;

Ritenuto che, con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere consentita l'importazione dal predetto Paese di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti dell'afta epizootica e della brucellosi;

Ordina:

Art. 1.

E' consentita l'importazione dall'Uruguay di animali appartenenti alla specie bovina, di sesso maschile e di età compresa fra 40 giorni e 18 mesi, destinati alla produzione della carne, alle condizioni stabilite dal vigente accordo veterinario italo-uruguaiano citato nelle premesse.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente articolo uno dovranno essere trasferiti dal porto o aeroporto di sbarco direttamente all'azienda di destinazione ove saranno sottoposti il giorno dopo il loro arrivo alla vaccinazione antiaftosa con vaccino trivalente OAC nonchè ad un periodo di osservazione non inferiore a 15 giorni dalla avvenuta vaccinazione.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1009 e giusta il disposto di cui alla lettera *e*) dell'articolo unico della legge predetta, è consentito che gli animali di cui al precedente art. 1 non provengano da allevamenti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 21 giorni prima dell'imbarco.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente art. 1 non possono essere introdotti negli allevamenti nazionali riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi come pure negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 5.

L'introduzione degli animali di cui al precedente articolo 1 nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dagli appositi provvedimenti emanati dai veterinari provinciali competenti per territorio in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 6.

I bovini di cui al precedente art. 1 devono essere contrassegnati all'origine oppure al porto o all'aeroporto di sbarco con apposita tenaglia all'orecchio sinistro mediante due fori del diametro di un centimetro e distanti tra loro due centimetri.

Art. 7.

Durante il prescritto periodo di osservazione di cui al precedente art. 2, gli animali potranno essere saggiati nei confronti della tubercolosi mediante una intradermotubercolinizzazione o, nei confronti della brucellosi, mediante una siero-agglutinazione; nei casi dubbi la siero-agglutinazione sarà integrata dalla deviazione del complemento da interpretare in armonia con la vigente normativa comunitaria.

Gli animali che presentano una reazione tubercolinica positiva e/o una prova sierologica positiva nei confronti della brucellosi, saranno abbattuti senza diritto all'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 8.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati debbono rivolgere, secondo la consueta prassi, apposita domanda contenente le prescritte indicazioni e corredata dal parere del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione dei suddetti animali nel territorio della provincia in conformità delle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 24 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5438)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1972, registro n. 340 Esteri, foglio n. 187, è stato accolto il ricorso straordinario presentato in data 9 dicembre 1967, dal sig. Giuseppe Leggero avverso la determinazione ministeriale n. 071/11000 del 16 giugno 1967.

(3239)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 366 Esteri, foglio n. 190, è stato rigettato il ricorso straordinario presentato in data 21 ottobre 1970 dal dott. Goffredo Romagna avverso il decreto ministeriale 20 dicembre 1969, n. 05700.

(3240)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1973, registro n. 365 Esteri, foglio n. 400, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato in data 12 novembre 1970 dal sig. Angelo Incalcaterra avverso il decreto ministeriale n. 6044 del 15 novembre 1968.

(3241)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XIII Mostra nazionale di strumenti musicali e di edizioni musicali da chiesa e per la gioventù » - Loreto.

La « XIII Mostra nazionale di strumenti musicali e di edizioni musicali da chiesa e per la gioventù », avrà luogo in Loreto (Ancona) dal 19 al 29 aprile 1973 anziché dal 19 al 20 aprile, come erroneamente comunicato nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali dell'anno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio u.s.

(5554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di San Miniato (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5391)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 34.250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5374)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.957.158, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5376)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5377)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5378)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 306.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5379)

Autorizzazione al comune di Val di Vizze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Val di Vizze (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5380)

Autorizzazione al comune di Laives ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Laives (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 28.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5381)

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Arco (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5382)

Autorizzazione al comune di Cles ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Cles (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5383)

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5384)

Autorizzazione al comune di Dro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Dro (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5385)

Autorizzazione al comune di Luserna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Luserna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5386)

Autorizzazione al comune di Vignola Falesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Vignola Falesina (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5387)

Autorizzazione al comune di Prezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1973, il comune di Prezzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5388)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 769.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5389)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 543.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5390)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Faenza (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 917.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5392)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Riano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.205.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5393)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.935.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5394)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.450.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5395)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.778.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5396)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 633.039.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5397)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.134.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5398)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.333.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5399)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.807.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5400)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.045.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5401)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.590.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5402)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.961.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5403)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.255.748, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5404)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.754.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5405)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.751.157.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.538.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407)

Autorizzazione al comune di Tromello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Tromello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.908.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409)

Autorizzazione al comune di Rognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Rognano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.013.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.852.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5411)

Autorizzazione al comune di Melegnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Melegnano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.024.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(5412)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.219.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5413)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 489.878.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5414)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.355.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5415)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Bagnone (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.230.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5416)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.742.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5417)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.341.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5418)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.399.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5419)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.622.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5420)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.577.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5421)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1973, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5423)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1973, il comune di S. Giovanni Gemini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5424)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1973, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5425)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1973, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.976.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5427)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1973, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5375)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1973, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.758.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5422)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1973, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.041.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5426)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.915.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1886 della *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 23 marzo 1973.

(5428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 4 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,70	591,70	592,50	591,70	586 —	591,70	594 —	591,70	591,70	592,85
Dollaro canadese	592,75	592,75	591,50	592,75	585,50	592,75	594 —	592,75	592,75	593,37
Franco svizzero	182,75	182,75	182 —	182,75	180,50	182,75	182,95	182,75	182,75	182,85
Corona danese	95,60	95,60	95,40	95,60	92,50	95,60	95,86	95,60	95,60	95,73
Corona norvegese	100,18	100,18	100 —	100,18	97,10	100,15	100,50	100,18	100,18	100,34
Corona svedese	131,56	131,56	131,50	131,56	128,50	131,55	131,90	131,56	131,56	131,73
Fiorino olandese	200,95	200,95	201,50	200,95	198,50	200,90	201,45	200,95	200,95	201,20
Franco belga	14,77	14,77	14,80	14,77	14,57	14,77	14,80	14,77	14,77	14,78
Franco francese	130,33	130,33	131,50	130,33	128,50	130,32	130,33	130,33	130,33	130,31
Lira sterlina	1467,75	1467,75	1476 —	1467,75	1453 —	1467,90	1471,75	1467,75	1467,75	1469,75
Marco germanico	208,35	208,35	209 —	208,35	205,50	208,30	208,80	208,35	208,35	208,57
Scellino austriaco	28,66	28,66	28,60	28,66	27,77	28,65	28,69	28,66	28,66	28,67
Escudo portoghese	23,50	23,50	23,40	23,50	23 —	23,50	23,38	23,50	23,50	23,44
Peseta spagnola	10,2040	10,204	10,20	10,204	9,85	10,20	10,2450	10,204	10,20	10,22
Yen giapponese	2,24	2,24	2,22	2,74	2,19	2,24	2,2425	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 4 aprile 1973

Rendita 5% 1935	101,85
Redimibile 3,50% 1934	100,225
» 3,50% (Ricostruzione)	88,80
» 5% (Ricostruzione)	97,325
» 5% (Riforma fondiaria)	95,875
» 5% (Città di Trieste)	96,625
» 5% (Beni esteri)	93,55
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,60
» 5,50% » » 1968-83	93,925
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,175
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,20
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1973

Dollaro USA	592,85
Dollaro canadese	593,375
Franco svizzero	182,85
Corona danese	95,73
Corona norvegese	100,34
Corona svedese	131,73
Fiorino olandese	201,20
Franco belga	14,785
Franco francese	130,31
Lira sterlina	1469,755
Marco germanico	208,575
Scellino austriaco	28,67
Escudo portoghese	23,445
Peseta spagnola	10,224
Yen giapponese	2,241

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972-1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Si rende noto che il giorno 30 aprile 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoquarantaquattro serie degli speciali certificati di credito 5,50% - 1972/1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Successivamente il giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di quindici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1973

(5501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e della prima cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
2) farmacologia (prima cattedra);

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5553)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 88, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante Caprioglio Rita nata Gallo avverso il provvedimento del 10 agosto 1969, col quale il patronato scolastico di Spigno Monferrato deliberava il compenso da liquidare alla ricorrente per il servizio di doposcuola prestato presso il predetto patronato per l'anno scolastico 1968-69.

(3294)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 288, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 6 dicembre 1967 dalla prof.ssa Las Casas D'Arrigo Giuseppina avverso il provvedimento ministeriale prot. n. 1291 del 3 luglio 1967 che ha respinto la istanza avanzata dalla predetta insegnante per ottenere la liquidazione di differenze di stipendio per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1955-56 al 1960-61 in qualità di incaricata di storia dell'arte nel liceo-ginnasio di Acireale.

(3247)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 83, foglio n. 188, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla insegnante Palma Concetta nata Maieli, contro la decisione n. 25107/C-4, datata 27 ottobre 1969, della commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, istituita presso il provveditorato agli studi di Siracusa, con cui veniva respinta la richiesta di valutazione del servizio in scuola popolare di tipo C, nell'anno scolastico 1960-61, per la formazione della graduatoria dei non abilitanti aspiranti al conferimento di incarichi di educazione fisica.

(3293)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Maria delle croci », di Ravenna, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.66/1 in data 5 marzo 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale « S. Maria delle Croci », di Ravenna, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4559)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1973, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 92, è stato rigettato il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato in data 15 giugno 1970 dal dott. Giorgio Telmon avverso l'esclusione dal concorso speciale per la promozione a direttore di divisione, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1969.

(3211)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento n. 359/67/C.E.E. (settore riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 6 dicembre 1972 deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7995, periodo dal 19 maggio all'8 giugno 1972 a norma dei Regolamenti (C.E.E.) n. 1025/72, n. 1070/72, n. 1114/72 e numero 1136/72, numero della tariffa 10.06-C, statistica 127 (rotture), colonna 6:

leggere prelievo, dall'1 giugno 1972 all'8 giugno 1972, lire « 2.987,50 » anzichè lire « 1.987,50 ».

(3393)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1973, registro n. 1 Finanze, foglio n. 261, viene accolto il ricorso straordinario proposto il 22 settembre 1967 dal diurnista di 3ª categoria Maida Ercole avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - n. P3/63355 dell'8 luglio 1967 con il quale venne respinta la domanda del predetto tendente ad ottenere la corresponsione degli emolumenti per i periodi in cui dal 14 agosto 1962, data di decorrenza dell'inquadramento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non aveva fornito prestazioni.

(3212)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 2 dicembre 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 825/72, n. 1732/72, numero 2164/72, n. 2235/72 e n. 2390/72.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo Dall'1-11-1972 al 18-11-1972	Supplemento prelievo Dal 19-11-1972 al 2-12-1972
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. Uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	01	a. uova da cova (*a*)	1.037,50 (per 100 unità)	zero	zero
		b. altre:			
	02-03-05	1. di galline	11.881,25	11.250,00 (*b*)	1.875,00 (*b*) (*f*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	11.881,25	11.250,00 (*b*)	1.875,00 (*b*) (*f*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	15	1. essiccate	50.375,00	51.250,00 (*c*)	51.250,00 (*c*)
	18	2. altre	13.781,25	15.000,00 (*c*)	15.000,00 (*c*)
		b. giallo d'uova:			
	22	1. liquido	24.237,50	12.500,00 (*c*) (*d*)	12.500,00 (*c*) (*d*)
	25	2. congelato	25.900,00	4.690,00 (*c*) (*e*)	4.690,00 (*c*) (*e*)
	28	3. essiccato	51.087,50	42.500,00 (*c*)	42.500,00 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sudafrica, dall'Australia, dalla Bulgaria o dalla Romania.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*d*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Romania, della Jugoslavia, della Spagna, di Israele, Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.
(*e*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Romania, della Jugoslavia, della Spagna, di Istraele, della Cecoslovacchia, della Svizzera o della Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.
(*f*) Ai prodotti originari di Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625,00 per 100 kg.

(1134)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Sisti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Governatore: CARLI

(3391)

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 10 dicembre 1968 con il quale il signor Enrico Ravotti venne confermato presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara);
Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Armando Mucellini è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Governatore: CARLI

(3392)

REGIONE TOSCANA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale n. 2180, in data 12 dicembre 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale - Area scolastica in via del Sansovino del comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3286)

Con deliberazione della giunta regionale n. 2181, in data 12 dicembre 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale - Area scolastica in via del Larione del comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(3287)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Variante relativa alla integrazione delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 1092 in data 4 dicembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1287/1214 nella seduta del 20 dicembre 1972) resa esecutiva con decreto n. 43 in data 26 gennaio 1973 del presidente della giunta regionale, è stata approvata la variante relativa alla integrazione delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Forlì adottata con delibera consiliare n. 526 in data 17 novembre 1971.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2734)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 1095 in data 4 dicembre 1972 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n 1290/1215 nella seduta del 20 dicembre 1972) resa esecutiva con decreto n. 52 in data 26 gennaio 1973 del presidente della giunta regionale, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlì relativa all'area occorrente per la costruzione della scuola materna in località Villafranca, adottata con delibera consiliare n. 258 in data 26 aprile 1971.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2735)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Calolziocorte

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 5 dicembre 1972, n. 2435, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Calolziocorte (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3242)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso, per esame, a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli archivisti del personale della carriera esecutiva.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174 modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Accertato che nel ruolo degli archivisti della carriera esecutiva del personale dell'Ente risultano attualmente disponibili tre posti di applicato aggiunto;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di applicato aggiunto in prova (ex coeff. 157) nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma; uno dei posti messi a concorso è riservato al personale dell'Ente in servizio, anche temporaneo;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2) è elevato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo occorrenti

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'Ente o presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lire 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civiltà del Lavoro n. 23, 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n. 678 del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2;

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale:

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956 n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione; non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'Ente o amministrazioni dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente articolo 6.

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

L'esame consterà, in base al programma che si allega sotto la lettera *B*, delle seguenti prove obbligatorie:

1) una prova scritta di cultura generale;
2) una prova pratica di dattilografia;
3) un colloquio.

A domanda i candidati saranno ammessi ad una prova facoltativa di stenografia.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e nella prova pratica di dattilografia e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e nella prova pratica di dattilografia, del punto riportato nel colloquio, nonché di un decimo del punto riportato nella prova facoltativa di stenografia.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'Ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'Ente non oltre il termine di quindici giorni dalla approvazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui alla presente deliberazione, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verranno corrisposti il trattamento economico relativo alla qualifica di applicato aggiunto, oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonché l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati. Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n 686.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il commissario: TESTA

Il segretario generale: TIRITICCO

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da Lire 500.

All'Ente autonomo esposizione universale di Roma - Segreteria generale - Viale della Civiltà del Lavoro, 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva di codesto Ente.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . . . .;

f) di essere nato a . . . . il . . . . (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Lo scrivente chiede inoltre di partecipare alla prova facoltativa di stenografia (1).

Roma, ...

Firma . . . . (2)

---

(1) Solo per i concorrenti che intendano svolgere tale prova.

(2) Da autenticare da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Prova scritta di cultura generale.

2) Prova pratica di dattilografia. Tale prova consisterà nella copiatura con la macchina da scrivere di un brano stampato o dattiloscritto di circa 2000 battute nel tempo di 10 minuti.

3) Colloquio che verterà sulle seguenti materie:

a) cultura generale;

b) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

c) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

4) Prova facoltativa di stenografia. Consisterà nella dettatura di un brano per la durata di 5 minuti alla velocità di 60 parole al minuto, con un'ora di tempo per la trascrizione.

(5059)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti femminili per semiconvittrici da godersi negli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in corso, vengono stabilite nuove norme in materia di conferimento di posti gratuiti e semigratuiti negli istituti di educazione;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi duecentoquattordici posti gratuiti femminili di studio per semiconvittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

I posti sono così distinti:

centosessantaquattro, da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media, distribuiti come segue:

dieci posti nell'educandato « SS. Annunziata » di Firenze;

dieci posti nell'educandato « Delle Fanciulle » di Milano;

dieci posti nell'educandato « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);

dieci posti nell'educandato « M. Adelaide » di Palermo;
dieci posti nell'educandato « Uccellis » di Udine;
dieci posti nell'educandato « Agli Angeli » di Verona;
dodici posti nel convitto nazionale di Anagni (Frosinone);
quindici posti nel conservatorio « S. Elisabetta » di Barga (Lucca);
dieci posti nel conservatorio « SS. Annunziata » di Empoli (Pisa);
dieci posti nel conservatorio « S. Niccolò » di Prato (Firenze);
dieci posti nel conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze;
cinque posti nel conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze;
tre posti nel conservatorio « S. Marta » Montopoli Val d'Arno (Pisa);
cinque posti nel conservatorio « S. Michele » Pescia (Pistoia);
cinque posti nel conservatorio « S. Giovanni Battista » Pistoia;
nove posti nel conservatorio « S. Chiara » San Miniato (Pisa);
dieci posti nel conservatorio « San Lino » Volterra (Pisa);
cinque posti nell'istituto « Sant'Alfonso » Colletorto (Campobasso);
cinque posti nell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » Vico Equense (Napoli);

cinquanta, da assegnarsi ad alunne che, nel corrente anno scolastico, conseguiranno la licenza media o che hanno titolo a frequentare la scuola secondaria di secondo grado, distribuiti come segue:

cinque posti nell'educandato « SS. Annunziata » di Firenze;
cinque posti nell'educandato « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);
cinque posti nell'educandato « M. Adelaide » di Palermo;
dieci posti nell'educandato « Agli Angeli » di Verona;
cinque posti nel conservatorio « SS. Annunziata » di Empoli (Pisa);
dieci posti nel conservatorio « S. Niccolò » di Prato (Firenze);
cinque posti nel conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze;
cinque posti nel conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano la residenza anagrafica o di fatto, nel comune sede dell'istituto e che raggiungano l'età non inferiore ai sette e non superiore ai quindici anni al 30 settembre 1973.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensate le candidate che dimostrino di essere convittrici o semiconvittrici negli istituti pubblici di educazione femminili o, comunque, beneficiarie di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun istituto, alle aspiranti appartenenti a famiglia il cui reddito imponibile, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000, se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico, e che dimostreranno di aver conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, la promozione alla classe superiore con una media di almeno 7/10 in profitto, se alunne della scuola elementare, di almeno 6,50/10 in profitto, se alunne della scuola media o di scuola secondaria di secondo grado o la licenza media con almeno il giudizio di « buono ». Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative. (Per le aspiranti che frequentano l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Le aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente non sono ammesse al concorso; l'ammissione al concorso si intende, in ogni caso, condizionata al conseguimento dei minimi di profitto scolastico stabiliti nel comma precedente.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - Roma, entro il 10 *maggio* 1973. La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedire la permanenza in collegio;

b) stato di famiglia, recante a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti il reddito imponibile o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione della aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che « non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare progressiva ». Per rendere valida la dichiarazione, gli uffici distrettuali competenti devono specificare che tale dichiarazione non è stata prodotta perchè l'interessato è esente dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso, e, ad ogni altro effetto, il reddito dichiarato;

c) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente prestano servizio alle sue dipendenze Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano usufruito nell'anno scolastico 1971-72, o che fruiscono, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte di questo Ministero o da altro ente;

d) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le spese accessorie (cancelleria, ecc. nella misura massima di L. 10.000 annue);

e) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfane di guerra, figlie di mutilati e invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

f) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato rilasciato dall'università;

g) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.
Presentazione del documento scolastico

Le aspiranti al beneficio, che non hanno presentato, nei termini fissati dall'art. 3, la prescritta documentazione o per i quali è stata accertata la inammissibilità al concorso per red-

diti imponibili superiori al minimo consentito o per difettosa dichiarazione da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, e non sufficientemente chiarite da parte dell'interssato, riceveranno tempestiva comunicazione scritta, della non ammissione al concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno restituiti soltanto se l'interessato dichiarerà di non aver obiezioni da fare sull'esito della domanda stessa; in caso contrario saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione di non ammissione al concorso.

Le aspiranti al beneficio che, entro la data del 20 *giugno* 1973, non avranno ricevuta alcuna comunicazione, si considereranno ammesse alla condizione indicata nell'ultimo comma dell'art. 2 e dovranno far pervenire *tempestivamente*, con lettera di accompagnamento, da compilarsi secondo il modello unito al presente bando, a completamento della documentazione, e, comunque entro e non oltre la data del 7 *luglio* 1973, a pena di esclusione dal concorso, un certificato, rilasciato dalla scuola frequentata, attestante la conseguita promozione alla classe superiore, o la conseguita licenza elementare o media, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie o del giudizio attribuito.

Tale certificato può essere sostituito con la copia autenticata della pagella scolastica.

Si considerano prodotti in tempo i certificati scolastici o copie delle pagelle spedite entro il termine suddetto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tempestivamente, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dell'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopra indicate saranno date alle interessate.

All'inizio dell'anno scolastico 1973-74 e ,comunque entro il 5 *ottobre* 1973, le vincitrici del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio di cui trattasi alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1973-74.

Entro la data del 10 ottobre 1973 le interessate dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, e alla Direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata, di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 6.

Durata e perdita del beneficio

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio stesso, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione ministeriale la quale formerà per ciascun istituto distinte graduatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media e delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola secondaria di secondo grado. Dopo la graduatoria delle vincitrici la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascun istituto, graduatorie di idonee nei limiti del 50% dei posti rispettivamente messi a concorso.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando.

Roma, addì 16 marzo 1973

p. *Il Ministro*: Cocco

Schema di modello di domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore ecc. dell'alunna . . . . nata a . . . . . il . . . . . residente a . . . . . via . . . . . chiede che la predetta figlia sia ammessa al concorso per il conferimento di posti semigratuiti di studio per l'anno scolastico 1973-74, come da decreto ministeriale 16 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1973.

Il sottoscritto dichiara che la propria figlia:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1972-73 frequenta la (1) . . . . . classe del (2) . . .

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega:

a) certificato medico rilasciato in conformità del bando di concorso;

b) stato di famiglia con la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in conformità alla prescrizione del bando di concorso;

c) dichiarazione circa la professione esercitata e relativi redditi (3);

d) dichiarazione di assunzione delle spese accessorie nel limite di L. 10.000 annue;

e) per i figli studenti universitari a carico, certificato dell'Università di . . . . .;

f) i seguenti altri documenti nel proprio interesse con riferimento all'art. 4 del bando e alla tabella di valutazione allegata al bando . . . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri ecc.).

(3) Vedi art. 5, lettera *c*), del bando di concorso.

Schema di modello di lettera di trasmissione dal documento scolastico

OGGETTO: *Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei . . . . per l'anno scolastico 1973-74. Alunna . . . . partecipante al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media (ovvero al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunne delle scuole secondarie di secondo grado).*

Il sottoscritto . . . . (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunna in oggetto indicato, residente a . . . . . via . . . . . . trasmette a codesto Ministero, a completamento della documentazione per partecipare al concorso di cui all'oggetto stesso, l'accluso certificato scolastico rilasciato . . . . . . (1) con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie (ovvero: copia fotostatica, autenticata, della pagella scolastica).

Data . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Es.: dalla scuola media di . . . .; dalla direzione didattica di . . . .; dal liceo-ginnasio di . . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO.

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui superstite svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

5) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

6) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili, saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a		L. 30 000	punti	0,10
per imponibili da L. 30.000	fino a L.	59.999	»	0,15
per imponibili da L. 60 000	fino a L.	99.999	»	0,30
per imponibili da L. 100.000	fino a L.	149.999	»	0,50
per imponibili da L. 150 000	fino a L.	199.999	»	0,75
per imponibili da L. 200.000	fino a L.	299 999	»	1,00
per imponibili da L. 300.000	fino a L.	399.999	»	1,25
per imponibili da L. 400.000	fino a L.	499 999	»	1,50
per imponibili da L. 500 000	fino a L.	599.999	»	1,75
per imponibili da L. 600 000	fino a L.	699 999	»	2,00
per imponibili da L. 700 000	fino a L.	799 999	»	2,25
per imponibili da L. 800 000	fino a L.	899 999	»	2,50
per imponibili da L. 900 000	fino a L.	999 999	»	2,75
per imponibili da L. 1 000 000	fino a L.	1.199 999	»	3,00
per imponibili da L. 1 200 000	fino a L.	1.399 999	»	3,50
per imponibili da L. 1 400.000	fino a L.	1.599.999	»	3,75
per imponibili da L. 1.600.000	fino a L.	1.799.999	»	4,00
per imponibili da L. 1 800 000	fino a L.	1.999.999	»	4,25
per imponibili da L. 2 000.000	fino a L.	2.199 999	»	4,50
per imponibili da L. 2.200.000	fino a L.	2.399 999	»	4,75
per imponibili da L. 2 400 000	fino a L.	2 599 999	»	5,00
per imponibili da L. 2.600.000	fino a L.	2.799.999	»	6,00
per imponibili da L. 2 800.000	in poi		»	7,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti uno fino a un massimo di punti 3 (sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO.

Scuole elementari:

media del 7	punti	1
media dal 7,1 al 7,5	»	1,50
media dal 7,6 al 8	»	2
media dal 8,1 al 8,5	»	2,50
media dal 8,6 al 9	punti	3
media dal 9,1 al 9,5	»	3,50
media dal 9,6 al 10	»	4

Scuola media:

media del 6,5	punti	1,50
media dal 6,6 al 7	»	2
media dal 7,1 al 7,5	»	3
media dal 7,6 al 8	»	4
media dal 8,1 al 8,5	»	5
media dal 8,6 al 9	»	6
media dal 9,1 al 9,5	»	7
media dal 9,6 al 10	»	8

Licenza media:

con qualifica « Buono »	punti	3
con qualifica « Distinto »	»	5
con qualifica « Ottimo »	»	7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti	2
media dal 6,6 al 7	»	3
media dal 7,1 al 7,5	»	4,30
media dal 7,6 al 8	»	5,60
media dal 8,1 al 8,5	»	6,90
media dal 8,6 al 9	»	8,20
media dal 9,1 al 9,5	»	9,50
media dal 9,6 al 10	»	11

C. — PREFERENZA A PARITA' DI MERITO.

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di prefenze.

p. *Il Ministro*: COCCO

(5096)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n 902,

Vista la legge 18 dicembre 1952, n 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a n. 20 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 6-7 giugno 1973 presso l'Infermeria militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,82 e m. 0,82 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da lire 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri:

due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di 15 giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli oneri sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a tenente medico, contraggono una ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa e sono inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva o comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 13.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1973
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 385

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità); e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminato dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: Ambiente navale esterno; Ambiente navale interno; Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi; Igiene dell'alimentazio-

ne Razione alimentare del marinaio; Controllo igienico dei principali alimenti; Approvvigionamento idrico della nave; Metodi di potabilizzazione dell'acqua; Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; Difesa del personale dalle malattie infettive; Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 1° marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Modello di domanda
su carta da bollo da lire 500

Al Ministero delal difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA.

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di residente a (1) (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per esami a n. posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno accademico con la votazione di .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data presso l'Università di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

lì

(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(5007)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1973, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, e comunque non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non potrà superare i tre dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno finanziario 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 gennaio 1973

GIAGU DE MARTINI

(865)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.